

Piero Alberto Capotosti e l'equilibrio della Costituzione*

di Renato Balduzzi – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ABSTRACT: The article focus on meanings and utilizations of the notion of “balance of the Constitution” in Capotosti’s works and on the usefulness, nowadays, of conceiving this idea as cultural and scientific paradigm. Firstly, the “balance of the Constitution” is examined as the key concept leading the inquire of Capotosti on the form of government, especially about the procedure of forming of coalition cabinets and their functioning, about the reciprocal limits of the President of Republic and of the Prime Minister in appointing ministers, about the political (and constitutionally relevant) difference between a coalition cabinet and a coalition of parties for the government: in this view, the “balance” turns out as method and content of constitutional law and practice. Secondly, the notion of “balance of the Constitution” can be considered central even in Capotosti’s think about constitutional and institutional reforms: within the debate on transformation of representative democracy, under the double attack from “immediate democracy” and “contracted democracy”, in his opinion, the core issue should be the right balance between an (even strongly) legitimated decision power and an (as much strong) control power able to enforce the responsibility of the first one. Thirdly, the article makes other examples (about fair cooperation among constitutional bodies; about protection of social rights) which confirm that constitutional balance is conceived by Capotosti as a dynamic and not a static value. Finally, the Author proposes to test Capotosti’s concept of “balance of the Constitution” (according to the pregnant meanings explored in the article) as analytical category to study the recent facts about the appointment of the cabinet headed by Giuseppe Conte.

1. L'idea del titolo di questo intervento prende origine da una triplice constatazione.

In primo luogo, Piero Alberto Capotosti comunicava naturalmente di sé un'immagine di ponderazione, di equilibrio: non casualmente, la sua biografia professionale e accademica si intreccia, sino alla elezione al Csm e poi alla nomina a giudice costituzionale, con i diversi ruoli di consigliere, da lui ricoperti ai livelli più alti delle istituzioni.

* Lo scritto riprende, con l'aggiunta delle note e qualche aggiornamento e variante, la relazione presentata dall'autore al Convegno, promosso dal Consiglio regionale delle Marche, sul tema “*Prendersi cura della Costituzione. Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti marchigiani*” (Ancona, 30 maggio 2018). Esso è stato referato dalla Direzione della rivista.

In secondo luogo, la sua ricerca costituzionalistica è stata tutta sotto il segno dei pesi e dei contrappesi tenuti sempre in primo piano: possiamo dire che nei suoi studi si fa esperienza dell'equilibrio costituzionale.

In terzo luogo, questa caratteristica è puntualmente ricordata da tutti coloro che, in questi anni, hanno avuto occasione di ripercorrere il profilo professionale e umano di Piero Alberto Capotosti¹.

Ciò che mi propongo è di approfondire i significati e gli impieghi della nozione di equilibrio della Costituzione in Capotosti e la sua utilità, ancora oggi, come paradigma culturale e scientifico.

2. I primi testi che prenderò in esame sono naturalmente quelli riferiti al tema della monografia del 1975². Qui l'equilibrio dell'analisi di Capotosti è speculare all'equilibrio multivirtuale delle disposizioni costituzionali in tema di governo.

Il punto di partenza è sempre lo stesso ed è quello individuato dall'Autore nella citazione di Leopoldo Elia che apre il lavoro: quanto e che cosa degli elementi conoscitivi possa trapassare negli elementi prescrittivi. Va subito detto che il metodo del costituzionalista marchigiano abbina lo scrupolo, quasi filologico, nella cernita e nella valutazione dei primi con l'approccio cauto per quanto attiene alle prescrizioni ricavabili³.

Gli esempi sarebbero numerosi e dimostrano la bontà del metodo: dalla delineazione di un rapporto interorganico di indirizzo tra Presidente del Consiglio e Ministri (cruciale il ragionamento con cui Capotosti risolve la tradizionale antitesi sovraordinazione/equiordinazione), alla questione, ritornata di attualità nelle settimane che hanno preceduto la formazione del governo presieduto dal prof. Giuseppe Conte, dei limiti dell'apprezzamento del Capo dello Stato sulla nomina dei Ministri.

Su quest'ultimo punto, si consideri la diversità di sfumature tra la monografia del 1975 (dove l'apporto presidenziale alla nomina dei ministri è assai circoscritto, sostanzialmente riproducendo l'impostazione di uno scritto del 1957 di Leopoldo Elia⁴), il lavoro del 1984 per gli *Studi Tosato*⁵,

¹ Si v. soprattutto AA.VV., *La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti sulle forme di governo. Atti del Convegno – Roma 19 marzo 2015*, a cura di G. AMATO, F. LANCHESTER, Milano, Giuffrè, 2015, nonché la *Giornata in ricordo di Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte costituzionale*, Roma – 9 luglio 2015, ora in *Liber amicorum di Piero Alberto Capotosti*, vol. I, Bari, Cacucci, 2016, 43 ss. Tra i diversi contributi, una menzione particolare, anche per la sottolineatura dell'attenzione di Capotosti per l'equilibrio costituzionale e il rispetto del sistema dei pesi e contrappesi, merita quello di U. DE SIERVO, *Il sogno di un ordinamento normale: il lungo viaggio di Piero Alberto Capotosti*, in *Nomos*, 2-2015, spec. 9.

² P.A. CAPOTOSTI, *Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei ministri*, Milano, Giuffrè, 1975.

³ Analoga sottolineatura già in U. DE SIERVO, *Il sogno di un ordinamento normale*, cit., 7.

⁴ P.A. CAPOTOSTI, *Accordi di governo*, cit., 157 ss.; L. ELIA, *Appunti sulla formazione del Governo*, in *Giur. cost.*, 1957, 1170 ss. (in materia di nomina dei ministri "l'ultima parola spetta al Presidente del Consiglio").

⁵ P.A. CAPOTOSTI, *Presidente della Repubblica e formazione del Governo*, in *Scritti in onore di E. Tosato*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1984, 394 ss. (all'attenta lente dell'Autore non erano evidentemente sfuggiti alcuni fatti e circostanze accadute nel corso della presidenza Pertini ...).

la voce *Presidente del Consiglio* del 1986⁶ e la voce *Governo* del 1989⁷, sino al saggio del 1999 per gli *Studi Elia*, in cui Capotosti prende atto dell'allargamento delle funzioni del Capo dello Stato e lo risolve "alla luce dell'esigenza prioritaria di assicurare comunque la governabilità del Paese" e allo scopo di "bilanciare la frammentazione politico-parlamentare"⁸. A proposito di "governabilità"⁹: per lui non è semplicemente formare un governo, ma formarlo stabile e autorevole, all'interno e all'esterno, un vero e proprio governo di coalizione, che è cosa diversa dalle mere coalizioni di governo¹⁰.

3. Già da queste prime notazioni, emergono alcuni tratti dell'equilibrio costituzionale secondo il pensiero di Capotosti, strettamente correlati all'equilibrio dell'Autore, che è metodo e contenuto al tempo stesso. È metodo perché rifiuta di trarre automatismi prescrittivi, è contenuto perché è aperto all'ingresso degli "usi e costumi politici", secondo la nota citazione romaniana che conclude il saggio negli *Studi Elia*. Viene peraltro da pensare che, per Capotosti (a differenza di Romano), gli articoli della Costituzione non sono "semplici intestazioni di libri le cui pagine sono state lasciate bianche e che vengono a poco a poco riempite con i materiali che forniscono i nostri usi e costumi politici, le nostre incipienti tradizioni, in una parola l'evoluzione della nostra vita pubblica", ma piuttosto l'equilibrio della Costituzione italiana sta proprio nel suo tenere bilanciati, senza squilibrarli, i diversi poteri, così che le connotazioni cui il loro esercizio dà vita siano da riferirsi alle condizioni politico-istituzionali, senza forzature. È evidente che siffatto equilibrio non è stasi, assenza di moto, proprio perché viene riempito dalla "vita pubblica", la quale costituisce per la cultura costituzionalistica non un mero dato sociologico (si pensi al passaggio della prefazione crisafulliana alle *Lezioni* del 1984: davvero quella di Capotosti non è una generica descrittiva di stampo sociopolitico ...), ma il materiale entro cui discernere l'occasionale e il sistemico, ciò che è deviazione o rottura da ciò che è innovazione rispettosa.

4. La nozione di equilibrio risulta centrale anche quando il nostro Autore si occupa dei temi dell'innovazione costituzionale e istituzionale.

⁶ ID., voce *Presidente del Consiglio*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 142, dove l'Autore ammette un sindacato del Capo dello Stato sulla proposta concernente i ministri, ancorché eccezionale e circoscritto all'esercizio "di una sorta di potere di veto".

⁷ ID., voce *Governo*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, Treccani, 1989, 6.

⁸ ID., *Riforma elettorale e assetti di governo nella transizione*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1999, 209. Per un quadro d'insieme del progressivo allargamento del ruolo e delle funzioni del Presidente della Repubblica v. M. MANETTI, *Capo dello Stato*, in *Enciclopedia del diritto. Annali X*, Milano, Giuffrè, 2017, 137 ss.

⁹ Parola invero carica di ambiguità (una "insidia linguistica" secondo G. ZAGREBELSKY, *L'insostenibile stanchezza della democrazia*, in *Repubblica*, 21 ottobre 2015).

¹⁰ V. *infra*, n. 6.

In quella che costituisce forse la sintesi più compiuta del suo pensiero in materia di riforme¹¹, Capotosti rilegge la posizione della DC nell'ambito dei lavori della Commissione Bozzi come “un intervento riformatore equilibrato”, capace di affrontare “congiuntamente le questioni della democraticità e della governabilità della Repubblica”, così da “razionalizzare ed estendere il tradizionale sistema dei pesi e contrappesi, includendovi anche tutte le nuove soggettività che la attuale società complessa presenta nelle sue svariate articolazioni”¹²: un equilibrio delle riforme, dunque, che deve rispettare l'equilibrio della Costituzione e, semmai, riproporlo con allargamenti ed estensioni.

Capotosti fa suo l'obiettivo di Ruffilli/DC di “comporre la democrazia rappresentativa con la spinta alla democrazia immediata, alla democrazia contrattata ed alla democrazia diffusa”, e così chiosa: “Si tratta cioè di trovare il *giusto equilibrio* tra una potestà di decisione che possa poggiare su una forte base di legittimazione ed un corretto potere di controllo che sia capace di attivare, se del caso, le previste forme di responsabilità”. E subito aggiunge: “Ma questo schema di corretto funzionamento del meccanismo democratico va calato in una realtà profondamente diversa da quella degli anni Quaranta e che soprattutto si caratterizza per la effettività della garanzia costituzionale dei diritti sociali”¹³. Ancora una volta, l'“equilibrio” cui allude Capotosti non è stasi, ma è dinamismo, dentro un sistema di garanzie formali e sostanziali.

5. Altri due esempi rafforzano tale ultima conclusione.

Il primo lo traggo da un intervento che Piero Alberto Capotosti ebbe a svolgere il 14 gennaio 1995, in qualità di Vicepresidente del Csm, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli¹⁴. Siamo in un periodo di altissima tensione tra consistenti settori del mondo politico e magistratura, e il giurista marchigiano non si sottrae a fornire un contributo per l'allentamento delle medesime, anche con riferimento al tema del rapporto tra le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia, al cui proposito egli sottolinea che il principio di “leale cooperazione” non può mai “essere interpretato in modo tale da vanificare il sistema dei pesi e contrappesi, che abbiamo ereditato dalle concezioni di Tocqueville, e che deve caratterizzare una moderna democrazia pluralista”¹⁵. Sarà proprio su questa base che Capotosti,

¹¹ Si vedano le due *Premesse* a *Il cittadino come arbitro. La DC e le riforme costituzionali*, a cura di R. RUFFILLI, P.A. CAPOTOSTI, ricerche Arel, Bologna, il Mulino, 1988, rispettivamente 15 ss. e 211 ss., e in particolare la seconda, riferita a *L'apporto della DC alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali*, spec. 217 ss. Le due “Premesse” di Capotosti sono, al pari del volume nel suo complesso, talvolta oggetto di richiami generici da parte dei commentatori (e, in qualche caso, viene menzionata soltanto la prima): v. però, esattamente, U. DE SIERVO, *Il sogno di un ordinamento normale*, cit., 5 e nt. 7.

¹² *Ibidem*, 218.

¹³ *Ibidem*, 212 (corsivo mio).

¹⁴ In *Documenti giustizia*, 1995, n. 1-2, 144 ss., spec. 146.

¹⁵ Significativo anche quanto segue: “Ed infatti la presenza di una pluralità di poteri, non tutti elettivi e con criteri di legittimazione e modi di investitura e di esercizio diversi, ma tutti dotati di pari «dignità» costituzionale, appare la concreta attuazione di quella teoria della divisione dei poteri che, da Montesquieu in poi, costituisce il fondamento del

anni dopo, svolgendo una relazione sul ruolo del giudice a un convegno dell'Associazione "Vittorio Bachelet", avrà modo di criticare la qualificazione corrente del Csm come organo di autogoverno, suggerendo quella più ampia di "organo di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura"¹⁶.

Il secondo esempio è ricavato da una sua relazione al VII Convegno nazionale di Diritto sanitario (Alessandria, 2009)¹⁷. Riflettendo sul condizionamento finanziario del diritto alla salute, Capotosti esprime la convinzione che vada trovato "un *congruo equilibrio* tra una domanda sanitaria, che non può certo essere limitata, ed un'offerta che, però, malgrado il precetto dell'art. 32 della Costituzione, evidentemente non può essere altrettanto illimitata", e che tale equilibrio "non può ovviamente essere ricercato nell'ambito del caso singolo, ma va invece razionalmente perseguito riguardo alla globalità dei casi, facendo, ad esempio, riferimento al criterio dei volumi di prestazioni e dei limiti di spesa in un determinato esercizio finanziario, secondo peraltro quanto ritenuto legittimo da un certo indirizzo della giurisprudenza costituzionale"¹⁸. A conferma di tale approccio, egli sottolinea la mobilità di siffatto equilibrio, ove lo si riferisca alla portata e all'estensione del sindacato di legittimità costituzionale, necessariamente ristretto in presenza di scelte di politica sanitaria da parte del legislatore, più ampio e penetrante in presenza di possibili lesioni al diritto individuale alla tutela della salute.

6. A conferma della dinamicità della nozione di equilibrio costituzionale fatta propria da Capotosti è possibile addurre anche alcune pagine di Roberto Ruffilli, tratte dal menzionato volume *Il cittadino come arbitro*. Considerata la profonda sintonia culturale, politica e operativa tra i due intellettuali cattolico-democratici, l'operazione non appare arbitraria¹⁹.

Nello scritto conclusivo del volume²⁰, Ruffilli intravede lucidamente (e siamo agli inizi del 1988, qualche mese prima di venire barbaramente ucciso) il rischio che, volendo ridimensionare la

moderno Stato di diritto" (*ibidem*, 146). Appena qualche passaggio prima, del resto, Capotosti aveva sottolineato con forza l'esigenza che "i titolari della funzione di rappresentanza politica non pretendano di essere sostanzialmente *legibus soluti* in base ad una malintesa concezione dell'investitura popolare, che li porrebbe al di sopra di ogni altro potere dello Stato. La legittimazione elettorale non può infatti essere considerata la sola forma di esercizio della sovranità popolare, perché questa si esprime, *con pari dignità costituzionale*, sia attraverso la funzione legislativa, sia attraverso la funzione esecutiva, ma sia anche attraverso la funzione giurisdizionale, come è emblematicamente evocato dal fatto che gli atti giudiziari più importanti sono pronunciati in nome del popolo italiano" (*ibidem*; corsivo mio).

¹⁶ P.A. CAPOTOSTI, *Il ruolo del giudice nella Costituzione, alla luce del pensiero di Vittorio Bachelet*, in *Nomos*, 2008, 112.

¹⁷ Si v. P.A. CAPOTOSTI, *I limiti costituzionali all'organizzazione e al funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Annuario Drasid 2010*, a cura di R. BALDUZZI, Milano, Giuffrè, 2010, 315 ss.

¹⁸ *Ibidem*, 335 (corsivo mio).

¹⁹ Sulla sintonia tra Capotosti e Ruffilli v. U. DE SIERVO, *Il sogno di un ordinamento normale*, cit., 5; E. BALBONI, *Rileggendo "Il cittadino come arbitro": note minime su Capotosti "politico", con una testimonianza sulla vicepresidenza del Csm*, in *Liber amicorum*, cit., 109 ss.

²⁰ R. RUFFILLI, *1988: nuove spinte e vecchi ostacoli al processo di riforma istituzionale*, in *Il cittadino come arbitro*, cit., 391 ss.

“democrazia mediata” e favorire quella “immediata” (“che aumenti la possibilità di decisione effettiva da parte dei cittadini”), si finiscano per incentivare forme di “democrazia plebiscitaria” (“forme di delega a personalità ed istituzioni più o meno carismatiche”)²¹. A suo avviso la via da imboccare non poteva che essere quella di “una riorganizzazione del pluralismo politico, sociale ed istituzionale e di una razionalizzazione della complessità raggiunta dalla democrazia anche nell’Italia repubblicana”, transitando “dall’equilibrio in qualche modo «eccezionale» della fase di fondazione all’equilibrio per così dire della «normalità» per quest’ultima”. Nel percorso auspicato, “la Costituzione del 1948 mantiene una piena validità (...) Non è vero, come da qualche parte si sostiene, che la Costituzione è nata vecchia ed è comunque invecchiata, già nella parte dei principi, e soprattutto nella parte relativa all’organizzazione. Può indubbiamente risultare datata la formulazione ideologica di qualche principio; ma non è certo datata la scelta della ricerca di *equilibri sempre più validi e incisivi* tra libertà ed eguaglianza, fra diritti e doveri, fra sovranità popolare e pluralismo”²².

Capotosti avrebbe potuto sottoscrivere direttamente tali posizioni, come pure la forte critica che, proprio nelle pagine finali, Ruffilli rivolge a un certo modo di concepire le riforme istituzionali, intese come strumentali ad avvantaggiare questa o quella forza politica, e in particolare quella meglio in grado di fare valere il c.d. “potere di coalizione”²³.

Quest’ultima locuzione appartiene al cuore degli interessi scientifici del nostro Autore. In uno dei suoi ultimi scritti sul tema, egli individuerà proprio nello svilimento, non contrastato (quando non favorito) dalla legislazione elettorale, dell’attitudine a coalizzarsi²⁴, declinata riduttivamente

²¹ *Ibidem*, 395. Lo studioso forlivese evidenzia “una specie di circolo vizioso, che vede l’opinione pubblica ed i cittadini contestare i limiti della delega concessa ai partiti e l’uso incontrollato da parte loro della stessa, e puntare al tempo stesso all’attribuzione di deleghe ancora più ampie a soggetti politici istituzionali ancora meno controllabili” (*ibidem*, 396).

²² *Ibidem*, 397-398 (corsivo mio). Per argomentazioni pressoché sovrapponibili si v. le osservazioni di P.A. CAPOTOSTI, *Premessa*, in *Il cittadino come arbitro*, cit., 19: “Ed è proprio questa logica di conservazione dell’originario circuito di «pesi» e «contrappesi» disegnato dalla nostra Costituzione e sul quale si basa la nostra democrazia rappresentativa, a motivare il rifiuto democristiano a forme di presidenzialismo, che rischierebbero, in definitiva, di attribuire il potere ad un singolo leader, più o meno carismatico, svuotando, sia pure di fatto, funzioni e prerogative degli organi rappresentativi”.

²³ Amara (anche se, a distanza di trent’anni, preveggente) la conclusione: se i partiti insisteranno in questa visione partigiana e non sistemica delle riforme istituzionali, “il risultato più probabile rimane un nulla di fatto che verrebbe a dare ragione a quanti ipotizzano una specie di impossibilità strutturale dei partiti ad impegnarsi assieme in un adeguato processo di riforma istituzionale” (*ibidem*, 399-400).

²⁴ P.A. CAPOTOSTI, *La difficile governabilità italiana: dal governo di coalizione alle coalizioni di governo*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano. Giuffrè, 2011, 323 ss. Anche in questo scritto Capotosti richiama più volte la *Koalitionsfähigkeit* della dottrina e dell’esperienza costituzionale tedesca, cioè la capacità di confrontare positivamente diverse concezioni della società e diversi indirizzi politici, e di produrre un “contratto” di governo praticabile (nel che consiste la vera “governabilità”).

come potere di ricatto²⁵ o come convenienza tattica per entrare in una maggioranza di governo, l’emblema del passaggio dal “governo di coalizione” alle “coalizioni di governo”²⁶.

Quale potrebbe essere oggi la reazione del professor Capotosti rispetto alla situazione e ai problemi che pone la XVIII legislatura, e in particolare quale potrebbe essere la sua valutazione circa percorso di formazione dell’esecutivo nominato con d.P.R. 31 maggio 2018?

Per siffatta domanda non abbiamo, purtroppo, una risposta certa.

Possiamo soltanto azzardare, cercando di essere fedeli al suo “metodo”, alcune considerazioni circa ciò che il costituzionalista marchigiano avrebbe o non avrebbe sottolineato.

Probabilmente, egli avrebbe constatato – quand’anche non esattamente coincidente con la sua ricostruzione scientifica – l’ineluttabilità di quella che è stata chiamata la “forza della forma”²⁷, nel senso che l’attribuzione formale di un potere al Presidente della Repubblica comporta in qualche misura un suo “coinvolgimento duale”, la cui entità dipende dalle circostanze concrete e il cui limite sta, per quanto attiene in particolare alla nomina dei ministri, nel non valicare il limite dell’assimilazione dell’intervento presidenziale all’esercizio di una sorta di potere di veto, come a suo tempo rilevato dallo stesso Capotosti²⁸.

Come pure egli avrebbe, probabilmente, evitato di evidenziare frettolosamente “anomalie” o deviazioni rispetto ai precedenti, preferendo l’attenta considerazione del contesto, dei fatti e delle prese di posizione, e così facendo non gli sarebbero sfuggiti almeno tre elementi che non sempre tutti i commentatori sembrano avere adeguatamente tenuto presenti: in primo luogo, che la misura del coinvolgimento “duale” sulla nomina dei ministri dipende anche “dal grado di consolidamento politico della posizione del presidente incaricato”²⁹; in secondo luogo, che, rispetto ai molti precedenti, la differenza stava, più che sulla sostanza del “veto” presidenziale, nel diverso tenore dell’atteggiamento della maggioranza politica e dei suoi principali esponenti (e della diversa “etichetta” dei comportamenti); infine, che sul nucleo di fondo concernente le posizioni in ordine all’eventuale fuoriuscita dall’euro, non possono essere trascurate le sottolineature fatte dal Capo dello Stato nella dichiarazione del 27 maggio³⁰. E mi sentirei di aggiungere che il professor Capotosti avrebbe per contro messo in evidenza quel passaggio, sempre della menzionata

²⁵ Per la critica alla tendenza a trasformare il potere di coalizione in potenziale di ricatto v., per esempio, P.A. CAPOTOSTI, *Riforma elettorale*, cit., 210.

²⁶ P.A. CAPOTOSTI, *La difficile governabilità italiana*, cit., 345, come già sottolineato da R. NANIA, *Indirizzo politico e accordi di coalizione nel funzionamento della forma di governo*, in AA. VV., *La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti sulle forme di governo*, cit. (anche in *Nomos*, n. 2/2015, 31).

²⁷ Così M. LUCIANI, *Presentazione del Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra organi costituzionali”*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 2/2018. Per il dibattito successivo alla nomina del Governo Conte si vedano gli scritti comparsi sui nn. 2 e 3/2018 dell’*Osservatorio costituzionale AIC*, nonché gli interventi su *Forum di Quaderno costituzionali. Rassegna*, n. 7/2018.

²⁸ *Retro*, nt. 6.

²⁹ Come aveva notato, quasi trent’anni. fa S. BARTOLE, voce *Governo*, in *Dig. Disc pubbl.*, VII, Torino, Utet, 1991, 644.

³⁰ “Se si vuole discuterne, lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale”.

dichiarazione presidenziale, circa “un ruolo di garanzia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni”³¹.

³¹ Una garanzia – non sembra superfluo aggiungere – che si esercita sia preventivamente, sia successivamente alla formazione del governo.